

# ROMA

ROMA CAPITALE  
Segretariato Generale

13 OTT 2021

ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo Economico  
e Attività Produttive

11 OTT 2021

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 172

del

13 OTT 2021 34867

LA SINDACA

N.QH/

66356

**Oggetto:** Emergenza Covid-19  
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Disciplina oraria delle attività commerciali, artigianali e produttive.

Il Direttore della Direzione Sportelli Unici

Tonino Egiddi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive  
Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro  
Andrea Coia

Visto:

Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti

## Premesso che

in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, con Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ed il Covid-19 e l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 16 settembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 ha stabilito che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza;

è stata adottata da Roma Capitale, in via sperimentale, l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 15 maggio 2020 con la finalità di verificare l'idoneità delle misure approntate rispetto al complessivo funzionamento dei servizi locali, in particolare rispetto alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

successivamente è stata adottata da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 5 giugno 2020 valida fino al 30 giugno 2020, che revocava e sostituiva la precedente Ordinanza n. 92/2020, con la finalità, alla luce di approfondimenti effettuati e dell'interlocuzione con le Associazioni di categoria, di modificare le fasce orarie di cui alla precedente Ordinanza nonché di escludere alcune categorie commerciali dall'assoggettamento alle fasce orarie tenuto conto delle particolari condizioni di esercizio dell'attività e di abitudini di consumo della clientela;



sono state adottate altresì da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 136 del 30 giugno 2020, l'Ordinanza Sindacale n. 161 del 31 luglio 2020, l'Ordinanza Sindacale n. 188 del 30 settembre 2020 e l'Ordinanza Sindacale n. 201 del 15 ottobre 2020 che hanno prorogato rispettivamente fino al 31 luglio 2020, fino al 30 settembre 2020, fino al 15 ottobre 2020 e fino al 30 novembre 2020 la validità e l'efficacia della precedente Ordinanza n. 110/2020, ritenuti sussistenti i motivi posti alla base dell'Ordinanza stessa;

da ultimo è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 244 del 7 dicembre 2020, valida ed efficace fino al 6 gennaio 2021, prorogata fino al 31 gennaio 2021 con Ordinanza Sindacale n. 2 del 5 gennaio 2021, fino al 5 marzo 2021 con Ordinanza Sindacale n. 14 del 29 gennaio 2021, fino al 6 aprile 2021 con Ordinanza Sindacale n. 42 del 5 marzo 2021, fino al 30 aprile con Ordinanza Sindacale n. 67 del 6 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 con Ordinanza Sindacale n. 78 del 30 aprile 2021, che ha introdotto, anche all'esito di un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi del settore del commercio, una diversa disciplina oraria delle attività commerciali, artigianali e produttive;

## **Considerato che**

ad oggi, anche alla luce della proroga dello stato di emergenza di cui al citato D.L. n. 105/2021, dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e comunale, della ripresa delle attività economiche, scolastiche, universitarie e sociali nonché del ritorno in presenza negli uffici, a partire dal 15 ottobre 2021, dei dipendenti della pubblica amministrazione prevista dal sopra citato decreto che comporterà un inevitabile incremento degli spostamenti, risultano sussistere le motivazioni e le esigenze di adottare provvedimenti che riducano, al fine di limitare il rischio di diffusione del contagio del Covid-19, la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, con particolare riferimento all'impatto in termini di circolazione delle persone sul territorio comunale sui mezzi pubblici collegato agli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive come altresì esposto nelle motivazioni poste a sostegno delle precedenti Ordinanze;

con nota della Regione Lazio n. U.0080614 del 27 gennaio 2021 i Comuni della Regione sono stati invitati a provvedere ad una pianificazione e differenziazione degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole al fine di contenere e contrastare il rischio epidemiologico da COVID-19;

## **Ritenuto che**

ai fini di un bilanciamento tra le citate esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19, di una migliore fruizione dei servizi da parte dell'utenza e a tutela degli interessi rappresentati dalle Associazioni di categoria, appare congruo, anche alla luce di quanto già precedentemente sperimentato con l'O.S. n. 244/2020 e successive proroghe, prevedere due fasce orarie di apertura al pubblico, valide dal lunedì al venerdì e diversificate per tipologia di attività come di seguito indicato:

- a) Prima fascia, che comprende le fasce F1A ed F1B di cui all'O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 5.00 alle ore 8.15;



- gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori.

b) Seconda fascia, che comprende le fasce F2 ed F3 di cui all'O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi dopo le ore 9.15;

- i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center – Internet point.

per tutte le attività sopra menzionate l'orario dell'eventuale apertura al pubblico nei giorni prefestivi e festivi, anche infrasettimali, non è assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza;

al fine di consentire una maggiore diversificazione degli orari si reputa inoltre opportuno prevedere che gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura sopra descritte e che, in caso di possesso di più titoli abilitativi, il titolare dell'attività possa scegliere la fascia oraria di apertura nell'ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi;

si rende pertanto necessario prevedere **l'obbligo di esposizione** degli orari di apertura e chiusura riferiti alla propria tipologia di attività nonché alla scelta della fascia oraria;

## Visti

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ove è precisato che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
- il DPCM del 23 settembre 2021;



## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

di disporre **fino al 15 novembre 2021**:

1. che gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, osservino dal lunedì al venerdì la seguente fascia oraria di apertura al pubblico:

**Prima fascia, che comprende le fasce F1A ed F1B di cui all'O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi nell'intervallo dalle ore 5.00 alle ore 8.15;**

2. che i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center – Internet point osservino dal lunedì al venerdì la seguente fascia oraria di apertura al pubblico:

**Seconda fascia, che comprende le fasce F2 ed F3 di cui all'O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi dopo le ore 9.15;**

3. che la presente Ordinanza revochi ogni precedente disposizione comunale in tema di orario di chiusura e rinvii la disciplina del medesimo alla normativa nazionale e/o regionale;
4. che tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte;
5. che le disposizioni della presente Ordinanza si applichino anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all'interno dei Centri Commerciali;
6. che per tutte le attività sopra menzionate, l'orario dell'eventuale apertura al pubblico nei giorni prefestivi e festivi, anche infrasettimali, non sia assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza;
7. che le disposizioni della presente Ordinanza non si applichino a commercio su aree pubbliche, edicole, rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all'interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso (somministrazione di alimenti e bevande e laboratori di prodotti alimentari tra cui a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie a taglio, rosticcerie, etc.); negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione ovvero autofficine comunque denominate (a titolo esemplificativo meccatronici, elettrauti, carrozzieri, gommisti, etc.), acconciatori ed estetisti, le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie



che effettuano vendita di testi scolastici e ad ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente provvedimento;

8. che in caso di possesso di più titoli abilitativi relativi ad attività esercitate nello stesso locale, il titolare dell'attività possa scegliere l'orario di apertura al pubblico nell'ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi o dell'orario di apertura del titolo relativo ad attività non disciplinata dalla presente ordinanza;
9. che tutte le attività abbiano l'obbligo di esporre il codice della fascia oraria scelta e/o assegnata (Prima fascia: F1A ed F1B o Seconda fascia: F2 ed F3) nonché il relativo orario di esercizio per la propria tipologia di attività stabilito dal presente provvedimento visibili anche dall'esterno dell'esercizio;
10. che l'entrata in vigore della presente Ordinanza decorra **dal 15 ottobre 2021**;
11. che la presente Ordinanza sia trasmessa:
  - al sig. Prefetto di Roma;
  - al sig. Questore di Roma;
  - a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
  - al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura degli esercizi sopra disciplinati, ferma restando ogni prerogativa statale e regionale in ordine a quali attività possano aprire o debbano restare chiuse ed ai relativi orari di apertura e chiusura anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario **e fatta salva la facoltà del titolare dell'attività, in base alla normativa vigente, in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.**

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca  
Virginia Raggi